



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL
"CONTROLLO ANALOGO" SULLA SOCIETA' IN HOUSE
PROVIDING MULTISERVICE SRL.**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 75 del
16/11/2010, su proposta N. 80 del 04.11.2010 del Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Gianluca Cocco.*

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Loiri Porto San Paolo nei confronti della Società *in house providing* Multiservice srl;
2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in una attività di controllo di tipo programmatico, operativo-economico e ispettivo.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comune sono rinvenibili nello statuto societario, nei contratti di servizio, nelle prescrizioni del presente Regolamento, nonché in apposite iniziative di indirizzo e di vigilanza.

ART. 3 – CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO

1. Il Sindaco, nelle sue vesti di capo dell'Amministrazione e rappresentante legale dell'Ente, esercita nei confronti della Società *in house* poteri di indirizzo che si esplicano nell'emanazione di pareri vincolanti e autorizzazioni preventive.
2. E' necessario il parere preventivo vincolante del Sindaco sui Piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali, nonché sui Piani di investimento di breve e lungo periodo adottati dalla Società *in house*;
3. E' necessaria l'autorizzazione preventiva del Sindaco, da rilasciare entro 5 giorni dal ricevimento, in assenza della quale ogni atto del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* è nullo e comporta responsabilità diretta, nei seguenti casi:
 - Ordine del giorno del Consiglio di amministrazione
 - Operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 20.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati;
 - Piano delle assunzioni e sue variazioni;

Detta autorizzazione, in assenza di una nota formale del Sindaco, si intende rilasciata trascorsi i prescritti 5 giorni suddetti.

4. E' necessaria l'approvazione del Consiglio comunale nei seguenti casi:
- Approvazione degli atti fondamentali della Società (Bilancio, contratti di servizio, capitolati di servizio etc);
 - Modifiche allo Statuto societario, ai contratti di servizio, ai capitolati di servizio;
 - Ricapitalizzazioni e capitalizzazioni della società ove consentite ai sensi di legge;
 - Trasferimenti correnti e in conto capitale entro i limiti fissati dalla normativa vigente;
 - Ogni altra operazione caratterizzata da straordinarietà non rientrante tra quelle sottoposte al controllo del Sindaco e degli organi di gestione;
5. Il consiglio comunale esercita i poteri di indirizzo nei confronti della società *in house* in merito all'organizzazione dei servizi pubblici locali affidati, nonché per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso la stessa società;

ART. 4 – CONTROLLO DI TIPO OPERATIVO-ECONOMICO

1. Il controllo operativo-economico prevede una serie di attività e strumenti finalizzati ad assicurare un approfondito, rigoroso e costante controllo e monitoraggio delle prestazioni e delle relative modalità di produzione del servizio. Tale attività si effettua secondo le seguenti modalità, tenuto conto che i dettagli operativi vengono specificati in ciascun contratto di servizio:
- a) monitoraggio del funzionamento dei servizi pubblici locali e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio messo a disposizione per l'erogazione dei servizi;
 - b) verifica del rispetto dei contratti di servizio;
 - c) analisi delle condizioni di sviluppo dei servizi pubblici locali con riferimento alle esigenze dell'utenza;
 - d) verifica delle condizioni di economicità dei servizi pubblici locali;
2. Le suddette forme di controllo vengono esercitate dai Responsabili delle Aree in cui ricadono i servizi pubblici locali affidati alla Società *in house*, i quali potranno monitorare la correttezza e il livelli qualitativi dei servizi erogati, acquisendo dalla stessa tutta la documentazione necessaria;
3. La regolarità delle prestazioni erogate dalla Società *in house* verrà attestata da ogni singolo Responsabile in sede di liquidazione delle spettanze dovute sulla base dei contratti di servizio stipulati, nonché ogniqualvolta il Consiglio comunale richieda di relazionare in merito;

ART. 5 – CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Rientra nelle competenze specifiche del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:
 - il monitoraggio costante del rispetto dei principi contabili in tutte le operazioni economico-finanziarie che investono la società e dalle quali possano derivare pregiudizi al Comune di Loiri Porto San Paolo;
 - verificare costantemente che le attività esercitate dalla società *in house* non compromettano il permanere degli equilibri di bilancio;
 - acquisire tutti gli atti della società *in house* al fine di verificare che l'adozione degli stessi sia rigorosamente improntata al rispetto delle prescrizioni normative vigenti, con particolare riferimento agli atti finalizzati ad esercitare attività contrattuali e al reclutamento del personale;
 - effettuare le prescritte verifiche di regolarità di carattere amministrativo, contabile, fiscale e contributivo in sede di liquidazione delle spettanze discendenti dall'erogazione dei servizi pubblici locali affidati;
 - accedere telematicamente a tutti i conti correnti intestati alla società *in house* al fine di verificare la correttezza delle operazioni intervenute, nonché la solidità finanziaria della società stessa;
 - valutare i piani economico-finanziari predisposti dalla società *in house* per la realizzazione di investimenti che richiedano un'attenta analisi di sostenibilità finanziaria;
 - effettuare la parificazione dei conti che il soggetto gestore, in qualità di agente contabile, è tenuto a presentare all'Ente entro i termini e secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;
 - verificare che la gestione dei servizi affidati alla società *in house* sia improntata a criteri di economicità, mediante analisi dei costi sostenuti per l'erogazione degli stessi;
2. Il Revisore dei conti ha facoltà di effettuare qualunque verifica tesa ad accertare che le attività della società *in house providing* non compromettano gli equilibri economici e finanziari dell'Ente;

ART. 6 – CONTROLLI ISPETTIVI

1. L'attività di controllo ispettivo si realizza attraverso un sistema informativo permanente attivato con l'apparato amministrativo della società *in house*, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa i più salienti accadimenti di natura societaria, tecnica e gestionale, caratterizzanti l'attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi, come codificati nei contratti di servizio.

2. Il Sindaco, il Revisore dei conti dell'Ente, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e gli altri Responsabili d'Area che sottoscrivono i contratti di servizio, possono effettuare, in qualunque momento e senza preavviso, presso gli uffici della società *in house*, verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali, avendo riguardo a non generare indebite ingerenze con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi della società *in house*;
3. Il soggetto gestore mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria al compimento di una efficace verifica. Alla visita ispettiva collaborerà ed assisterà uno o più rappresentanti degli Organi societari del soggetto gestore, coadiuvati da eventuale personale dipendente.
4. I soggetti di cui al punto 2 possono, altresì, richiedere ai competenti Organi societari del soggetto gestore l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia l'attività di erogazione del servizio sia specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano inciso – o siano potenzialmente in grado di determinare conseguenze – sul conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi pubblici gestiti, come codificati nel contratto di servizio;
5. Il rappresentante dell'Ente che effettua l'attività ispettiva redigerà apposito verbale sui riscontri effettuati e qualora emergano rilevanti inadempimenti che possano compromettere gli equilibri di economici e finanziari del Comune informa, senza indugio, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria al fine di consentirgli di adottare i provvedimenti di propria competenza.

ART. 7 – SISTEMA DI REPORTING

1. Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società *in house* è tenuta a predisporre, con cadenza semestrale, un sistema di reporting, da inviare all'Amministrazione comunale, che fornisca puntuali informazioni sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto gestore;
2. I soggetti tenuti ad effettuare il "controllo analogo", possono, qualora ritengano la suddetta relazione non sufficientemente esaustiva, chiedere alla società integrazioni documentali, tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e su qualunque fatto di gestione.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente prescritto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di dettaglio sulle modalità di esercizio del “controllo analogo” contenute nei singoli contratti di servizio;